

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E LA TUTELA DEL SEGNALANTE (*WHISTLEBLOWER*)



A cura di

Prof. Bernardino Quattrociochi – Presidente dell'OdV

Ing. Nicola Galotta – Direttore di FondER

Le novità del D.Lgs n. 24/2023

In attuazione della [Direttiva \(UE\) 2019/1937](#), è stato emanato il [d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023](#) riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e
le disposizioni ivi previste sono
efficaci dal 15 luglio 2023.

...le segnalazioni e le denunce all'autorità giudiziaria effettuate fino alla data del **14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare** previsto per le pubbliche amministrazione e per i soggetti privati in materia di whistleblowing.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del **settore privato**; con particolare riferimento a quest'ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. «Settori sensibili» (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) e a quelli che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del [decreto legislativo 231/2001](#).

- Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17.12. 2023.
- Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendono adottarlo continuano a gestire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.

- Il d.lgs. 24/2023 obbliga l'ANAC ad adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, apposite **Linee Guida** relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.
- Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio nell'adunanza del **12 luglio 2023** con la **delibera n. 311** e consultabili al seguente [link](#).

Le linee guida Anac



Gli enti tenuti a rispettare la disciplina

SETTORE PRIVATO

La protezione dei segnalanti operanti nel settore privato, prevista dal D.lgs. n. 24/2023, impone l'obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:



...segue

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di **almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;**
- **si occupano di alcuni specifici settori** (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- **adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001**, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:



- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

I canali.....

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Scelta del canale di segnalazione.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- **non è prevista**, nell'ambito del contesto lavorativo, **l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna** ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- **la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna** e la stessa non ha avuto seguito;
- **la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito** ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- **la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;**

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- **la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna** ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante **ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente** o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante **ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni** o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

!!!

- Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.
- I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Protezione della riservatezza dei segnalanti

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Condizione per la segnalazione

✓ Ragionevolezza

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, **la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo** di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

✓ Modalità

La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere **effettuata utilizzando i canali previsti** (interno, esterno e divulgazione pubblica, secondo i criteri indicati al par. 3)

Sanzioni applicabili da Anac

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Il Regolamento di FondER



Focus sulle indicazioni operative

IL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

«...tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con l'Istituto, pur se privi della qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno) e coloro che ancora non abbiano un rapporto giuridico con l'Ente (ad esempio in fase di trattative precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

Il segnalante (c.d. "Whistleblower") coincide dunque con la persona fisica che effettua una segnalazione.»

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Al fine di ricevere le segnalazioni, l'ISMC ha creato due indirizzi e-mail dedicati (uno di posta ordinaria e uno di posta certificata):

- whistleblower@fonder.it
- whistleblower.fonder@pec.it

- l'“Istruttore”, ovvero la figura preposta per la gestione della segnalazione e della definizione dell'istruttoria (il Presidente dell'OdV). L'Istruttore ha accesso esclusivo alle caselle di posta elettronica dedicate;
- il “Custode dell'Identità”, ovvero il responsabile dell'autorizzazione per l'accesso ai dati identificativi dei segnalanti (il Legale Rappresentante);

- la segnalazione viene fatta scrivendo esclusivamente all'indirizzo email dedicato e deve necessariamente riportare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto e le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati oltreché l'identità del whistleblower;
- la segnalazione viene ricevuta dall'Istruttore, e successivamente inviata al Custode dell'Identità, che gestirà la segnalazione mantenendo il dovere di riservatezza e protezione nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati.



Nel caso in cui la segnalazione riguardi la persona del Legale Rappresentante, al fine di **garantire l'anonimato del segnalante**, quest'ultimo invierà la segnalazione al DPO (Data Protection Officer), all'indirizzo dedicato **privacy@fonder.it**, il quale, solo in questo caso, svolgerà la funzione di "Custode dell'Identità".



- Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime;
- In ogni caso **viene garantita la riservatezza** dell'identità del segnalante (*whistleblower*).

Il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni è l'”Istruttore”.

1. L'”Istruttore” riceve il messaggio via e-mail contenente la segnalazione.
2. L'”Istruttore” esamina tempestivamente il contenuto della segnalazione e della documentazione eventualmente ricevuta; ne valuta il contenuto verificando innanzitutto la sua pertinenza con le attività inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza.
3. L'”Istruttore” verifica la possibilità di trasmettere il contenuto della segnalazione all'Organismo di Vigilanza (OdV) affinché esso valuti se i fatti denunciati possano rivestire rilevanza per la prevenzione di reati ai sensi del D.lgs. N. 231/01, ferma restando la tutela della riservatezza del segnalante.
4. Per verificare la fondatezza della segnalazione l'”Istruttore” può chiedere al segnalante approfondimenti o ulteriori informazioni.
5. L'”Istruttore” può svolgere le verifiche di sua competenza, all'esito delle quali, ove emerga l'infondatezza della segnalazione ovvero l'insufficienza degli elementi di fatto segnalati per procedere, ne dispone l'archiviazione.

Fase conclusiva

All'esito dell'istruttoria, l' "Istruttore" fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

La persona segnalante va informata dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.